

(N. 2039)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori RODA, SCHIAVI, FORTUNATI, MINIO, CENINI, DE LUCA Angelo,  
SPAGNOLLI, GIACOMETTI, MARZOLA, TARTUFOLI, MARIANI e LOCATELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1957

Agevolazioni tributarie per la costruzione della ferrovia metropolitana  
nelle città di Milano e Genova.

ONOREVOLI SENATORI. — Con recente provvedimento di legge sono state approvate agevolazioni tributarie per gli atti relativi all'acquisto ed alle espropriazioni degli immobili necessari per la costruzione nelle città di Milano e Genova, della ferrovia metropolitana nonchè per la registrazione del relativo atto di concessione e conseguenti convenzioni addizionali.

Come è noto, dette agevolazioni tendono a favorire la costruzione di ferrovie metropolitane in quei centri urbani in cui per effetto del crescente sviluppo del traffico, sorgono e si aggravano ogni giorno le difficoltà della circolazione. Con tale nuovo mezzo di trasporto si mira sia a togliere dal traffico di superficie automezzi e vetture tranviarie, lasciando così un maggior margine alla circolazione degli altri mezzi, che a realizzare un più rapido servizio di trasporto pubblico per grandi masse di viaggiatori, il che è un bisogno particolarmente sentito nelle città di Milano e di Genova.

Ma tali iniziative, come del resto si verifica per la costruzione delle autostrade, pre-

sentano problemi di costo di costruzione e di gestione, che non possono essere convenientemente risolti, se non col concorso di agevolazioni e di contributi da parte degli enti pubblici interessati ai problemi del traffico.

Infatti, per rendere generalmente accessibile l'uso della metropolitana, occorrerà contenere le tariffe in limiti di assoluta convenienza anche sotto l'aspetto economico, ed è ovvio che ogni provvedimento inteso ad alleviare il costo di costruzione, gioverà alla risoluzione del problema relativo alla determinazione di una tariffa di trasporto che più si avvicini e possibilmente coincida col costo del servizio in quanto, come è noto, l'esercizio delle ferrovie metropolitane richiede generalmente di essere sovvenzionata.

Indubbiamente è avuto riguardo ai problemi dianzi prospettati che lo Stato deve avere deciso di assumere a proprio carico la spesa di costruzione della ferrovia metropolitana di Roma, nonchè le eventuali eccedenze passive della gestione della ferrovia stessa. E sempre nel quadro dei rapporti tra costo di costruzione, costo di gestione e tariffe per gli

utenti, lo Stato interviene nel concedere alle Società costruttrici di autostrade contributi in conto costo di costruzione, nonchè agevolazioni tributarie, relative agli atti e contratti riguardanti finanziamenti, gli atti e contratti di estinzione e revoca dei finanziamenti stessi, comprese le fideiussioni prestate dagli Enti pubblici, di cui alla legge 21 maggio 1955, n. 463.

Del pari non sembra si possa escludere un diretto interesse anche dello Stato nella realizzazione delle ferrovie metropolitane nei grandi centri urbani, tenuto presente che con la istituzione di tali servizi si mira, come già detto, tra l'altro a facilitare la circolazione delle autovetture, con analogo scopo delle autostrade, autovetture sempre in crescente numero e dalle quali lo Stato trae i proventi delle tasse automobilistiche.

Sembra pertanto che ad uguali problemi debbano corrispondere uguali agevolazioni, almeno nel campo tributario. Del resto l'arti-

colo 156 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, sulle ferrovie concesse all'industria privata, stabilisce che possono, tra l'altro, essere accordate ai concessionari le esenzioni del diritto proporzionale di registro, e l'applicazione del solo diritto fisso, sui contratti con cui una Provincia, un Comune o un Consorzio stipuli mutui per la costruzione delle ferrovie.

Pertanto, non pare possa essere disattesa l'opportunità sotto ogni profilo di concedere, in aggiunta e a completamento di quelle già ricordate, agevolazioni tributarie per la registrazione degli atti e dei contratti riguardanti finanziamenti per la costruzione della ferrovia metropolitana nelle città di Milano e di Genova, nonchè gli atti e contratti di consolidamento, estinzione e revoca dei finanziamenti stessi, comprese le fideiussioni prestate dagli Enti pubblici.

Per i motivi di equità dianzi prospettati, si è formulato il seguente.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Gli atti e i contratti riguardanti finanziamenti, prestati e mutui necessari per la costruzione della ferrovia metropolitana nelle città di Milano e Genova, nonchè gli atti ed i contratti di consolidamento, estinzione e revoca dei finanziamenti stessi, comprese le fideiussioni prestate dagli Enti pubblici, sono soggetti alla imposta fissa di registro.